



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno EDI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

Berna, il 26 giugno 2024

---

# **Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV)**

## Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

---

## Indice

<b>1</b>	<b>In generale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Valutazione globale dell'avamprogetto e principali critiche e proposte di modifica</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Richieste e osservazioni relative alle singole disposizioni</b>	<b>4</b>
3.1	Art. 1 – Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo (servizi su richiesta).....	4
3.2	Art. 2 – Requisiti per il sistema di controllo parentale (servizi su richiesta) .....	7
3.3	Art. 3 – Rappresentatività delle organizzazioni di categoria .....	8
3.4	Art. 4 – Requisiti per gli esperti coinvolti .....	9
3.5	Art. 5 – Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori .....	9
3.6	Art. 6 – Verifica regolare delle regolamentazioni per minori .....	9
3.7	Art. 7 – Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo (servizi di piattaforma) .....	10
3.8	Art. 8 – Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori (servizi di piattaforma) .....	11
3.9	Art. 9 – Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori (servizi di piattaforma) .....	11
3.10	Art. 10 – Requisiti per le organizzazioni specializzate.....	12
3.11	Art. 11 – Vigilanza sulle organizzazioni specializzate .....	12
3.12	Art. 12 – Piani per i test .....	12
3.13	Art. 13 – Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni .....	13
3.14	Art. 14 – Garanzia dell'anonimato dei minorenni .....	13
3.15	Art. 15 – Verbalizzazione dei test .....	14
3.16	Art. 16 – Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati.....	14
3.17	Art. 17 – Coordinamento dei test d'acquisto .....	14
3.18	Art. 18 – Emolumenti per i test .....	14
3.19	Art. 19 – Coordinamento dell'esecuzione .....	14
3.20	Art. 20 – Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche .....	15
3.21	Art. 21 – Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello .....	15
3.22	Art. 22 – Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello.....	16
3.23	Art. 23 – Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello.....	16
3.24	Art. 24 – Entrata in vigore .....	16
3.25	Richieste di disposizioni aggiuntive .....	17
3.26	Osservazioni generali sull'ordinanza e sul rapporto esplicativo .....	18
	<b>Allegato – Elenco dei pareri pervenuti</b>	<b>19</b>

## 1 In generale

Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV). Alla procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV), durata dal 16 giugno 2023 al 6 ottobre 2023, sono stati invitati i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, quelle dell'economia, come pure altre organizzazioni interessate.

**Sono pervenuti in totale 68 pareri.** Si sono espressi 25 Cantoni, 5 partiti politici, 37 organizzazioni interessate e 1 privato. Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle commissioni extraparlamentari, delle associazioni dell'economia, delle altre organizzazioni interessate e dei privati che hanno partecipato alla consultazione figura in allegato. La documentazione relativa alla procedura di consultazione e le prese di posizione integrali sono disponibili in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale<sup>1</sup>.

Un'organizzazione invitata alla consultazione ha espressamente rinunciato a esprimere un parere<sup>2</sup>, mentre un'altra nel frattempo si è sciolta<sup>3</sup>.

## 2 Valutazione globale dell'avamprogetto e principali critiche e proposte di modifica

Di seguito figura una valutazione globale del progetto posto in consultazione da parte dei diversi gruppi di attori che si sono espressi al riguardo nonché una sintesi delle principali critiche e proposte di modifica. Il capitolo 3 illustra i riscontri dettagliati in merito ai singoli articoli dell'avamprogetto di ordinanza.

I **Cantoni** perlopiù approvano (esplicitamente o implicitamente) le condizioni imposte ai servizi su richiesta e di piattaforma o ne auspicano l'inasprimento. Alcuni deplorano tuttavia la prevista ripartizione dei compiti tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e i Cantoni nell'ambito dei test e chiedono che siano le autorità cantonali competenti, e non l'UFAS, a vigilare sulle organizzazioni specializzate incaricate dai Cantoni. Diversi Cantoni propongono inoltre varie precisazioni concernenti gli esperti che dovranno essere coinvolti dalle organizzazioni di categoria. Infine, vari Cantoni sollevano interrogativi in merito all'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza e alla conseguente necessità di elaborare, sottoporre a revisione o abrogare leggi cantonali, sollecitando in parte un riesame o un rinvio della data dell'entrata in vigore.

I **partiti** (ad eccezione del Partito Pirata) esprimono un giudizio prevalentemente positivo sul progetto posto in consultazione, ma auspicano pure diverse modifiche per inasprire o allentare i requisiti previsti per i fornitori di film e videogiochi.

Gli **operatori del settore dei film** hanno un parere piuttosto negativo sull'avamprogetto di ordinanza, e in particolare sulle disposizioni riguardanti i fornitori di servizi su richiesta, giudicate più severe di quelle vigenti al livello dell'Unione europea (UE) e, dunque, considerate inattuabili o impossibili da far applicare specialmente dai fornitori esteri. Secondo alcuni rappresentanti del settore, prevedere requisiti più severi per il controllo dell'età per i servizi su richiesta rispetto ai servizi di piattaforma contraddice la volontà del legislatore, che in sede di dibattito parlamentare aveva provveduto a formulare in maniera identica le relative prescrizioni legali. essi chiedono pertanto che i fornitori di servizi su richiesta debbano effettuare un controllo dell'età unicamente per i contenuti non adatti ai minori. Le disposizioni riguardo alla rappresentatività degli operatori del settore dei film sono

<sup>1</sup> [https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2023#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/11/cons\\_1](https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2023#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/11/cons_1) .

<sup>2</sup> Unione svizzera degli imprenditori.

<sup>3</sup> GameRights.

inoltre perlopiù considerate insufficienti. Viene infine chiesto di posticipare l'entrata in vigore delle nuove norme, in modo da poterla coordinare con il nuovo Id-e o avere più tempo a disposizione per i necessari adeguamenti tecnici.

Gli **operatori del settore dei videogiochi** criticano le condizioni stabilite per il controllo d'età, reputate le più intransigenti a livello mondiale e inapplicabili, soprattutto finché non verrà introdotta un'identità digitale europea. Fino ad allora, essi propongono di ricorrere in alternativa al sistema di controllo parentale. Analogamente ai rappresentanti del settore dei film, pure gli operatori del settore dei videogiochi considerano prevalentemente insufficienti le disposizioni in materia di rappresentatività ed esigono il rinvio dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

Secondo le **organizzazioni per la protezione dei minori, le organizzazioni giovanili e quelle per la lotta alle dipendenze nonché le commissioni extraparlamentari**, specialmente i requisiti per i servizi su richiesta e di piattaforma sono poco incisivi; inoltre occorre sancire espressamente nell'ordinanza disposizioni in materia di protezione dei dati. Esse auspicano altresì – come alcuni Cantoni – che la nozione di «contenuti non adatti ai minori» includa anche i contenuti che danneggiano la salute e lo sviluppo o incoraggiano un comportamento dannoso per la salute (dipendenza, autolesionismo, tentativi di suicidio, disturbi alimentari ecc.) e chiedono risorse sufficienti o maggiori per la prevenzione, da destinare a gruppi target specifici come ad esempio genitori, bambini e giovani.

### **3 Richieste e osservazioni relative alle singole disposizioni**

Di seguito sono espone le osservazioni, le proposte di modifica e i punti controversi in relazione alle singole disposizioni. I consensi taciti e la rinuncia a esprimersi su un articolo non sono menzionati. In generale, ci si limita a presentare gli argomenti principali dei singoli pareri; quelli particolarmente dettagliati vengono riportati soltanto nella misura in cui chiedono modifiche materiali concrete. Per tutti i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati su Internet.

#### **3.1 Art. 1 – Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo (servizi su richiesta)**

Secondo **CI Commerce de détail**, la definizione di «servizio su richiesta» è poco chiara: Non è chiaro se la semplice vendita di link e codici di download nel commercio al dettaglio sia classificata come servizio a richiesta. Questa nozione andrebbe quindi precisata a livello di ordinanza.

**ZH, UR, SZ, OW, BL, BS e CDDGP** approvano espressamente i requisiti stabiliti dall'avamprogetto per i servizi su richiesta e di piattaforma.

Secondo **SO**, invece, il metodo per il controllo dell'età previsto per i servizi su richiesta è inefficace, in quanto può essere aggirato troppo facilmente. **DS** e **Infodrog** auspicano procedure per il controllo dell'età in grado di *garantire* che soltanto le persone che hanno raggiunto l'età minima possano acquistare contenuti e accedervi. In quest'ottica, **CFIG** e **FSAG** propongono di eliminare le espressioni «usualmente» e «nel singolo caso» nel capoverso 1. Sempre a tale proposito, **TI** raccomanda ad esempio la scansione della carta d'identità. Per **ZH**, la scelta del modo per verificare l'età non va demandata agli operatori del settore: occorrerebbe invece fissare nell'ordinanza condizioni quadro al riguardo e l'UFAS, in collaborazione con le associazioni di categoria e specialisti/organizzazioni specializzate in materia di protezione dei dati, dovrebbe individuare soluzioni in grado di conciliare la protezione della gioventù e di garantire la parsimonia dei dati. **VD, CFG, PIS, PJ** e **FSAG** chiedono di precisare espressamente che una procedura può essere considerata adeguata soltanto se rispetta i principi della protezione dei dati.

Ritenendo che le modalità tecniche per effettuare il controllo dell'età non siano chiare, **DigiGes** suggerisce di riformulare il capoverso 1 ponendo l'accento non tanto sull'«età» in

sé, quanto piuttosto sull'accertamento se una persona sia maggiorenne e, in caso contrario, sul fatto che quest'ultima possa accedere unicamente a contenuti adatti alla propria fascia d'età. Secondo la **SSR**, occorre precisare che una procedura per accertare il raggiungimento della maggiore età può essere reputata adeguata soltanto se tiene conto degli sviluppi tecnologici; inoltre dovrebbe essere possibile ricorrere al controllo dell'età effettuato da un altro fornitore.

Il **Partito Pirata** si oppone fermamente all'obbligo di identificazione in Internet e chiede pertanto di stralciare l'obbligo del controllo dell'età o, perlomeno, di adottare una soluzione attenta alla protezione dei dati. Secondo **pGAM**, questa regolamentazione rappresenta un rischio per tutti gli utenti: in caso di falle di sicurezza presso un fornitore, dati sensibili potrebbero infatti diventare di dominio pubblico. I giovani potrebbero inoltre facilmente aggirare le restrizioni tramite applicazioni VPN, per cui la normativa prevista è ritenuta inutile. Anche **TG** esprime un giudizio critico nei confronti delle misure proposte, equiparate a un obbligo di identificazione *de facto*, considerate sproporzionate poiché comportano oneri aggiuntivi per gli utenti adulti e ritenute discutibili pure sotto i profili del diritto in materia di protezione dei dati e della sicurezza. Al tempo stesso, il Cantone dubita che esse siano realmente in grado di impedire l'accesso dei minorenni a contenuti non adatti a loro. **USAM, digitalswitzerland, suissedigital, Salt, Sunrise, Swico e Swisscom** fanno notare che i servizi di video on demand in molti casi rinunciano del tutto a proporre contenuti non adatti ai minori, che tali contenuti spesso devono essere acquistati in aggiunta a un pacchetto TV o Internet e che i relativi accordi contrattuali vengono conclusi unicamente con persone maggiorenni. Un controllo dell'età generalizzato appare dunque eccessivo. **Suissedigital, Sunrise e Salt** chiedono pertanto l'aggiunta di un capoverso 3, che preveda l'esonero dei fornitori di servizi su richiesta dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 se essi propongono offerte a pagamento nel quadro di una relazione contrattuale conclusa unicamente con persone maggiorenni e se mettono a disposizione un sistema di controllo parentale dei contenuti che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 2 OPMFV.

Secondo **fds, JIM, ProCinema, ASC, ASCA e Swisscom**, per i piccoli fornitori i costi per l'istituzione di un sistema per il controllo dell'età risultano insostenibili.

**Fds, JIM, Pro Cinema, ASC, ASCA e ATPS** esigono che, per i servizi su richiesta e di piattaforma, i requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo siano formulati in modo identico e che, per quanto riguarda i requisiti previsti ai capoversi 1 e 2 per i servizi su richiesta, venga ripresa la formulazione adottata per i servizi di piattaforma. A giustificazione di tale richiesta adducono il fatto che pure il tenore degli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 20 capoverso 2 lettera a LPMFV coincide. La limitazione dell'offerta a una determinata fascia d'età comporta, a ogni fruizione di contenuti, una verifica esatta delle autorizzazioni dell'utente. Quest'attività di controllo continua impedisce una soluzione in grado di garantire la parsimonia dei dati, che consisterebbe nell'effettuare un controllo della maggiore età al momento della conclusione del contratto, lasciando all'utente il compito di chiedere la revoca dei blocchi dopo il compimento dei 18 anni. Per i partecipanti in questione, è inopportuno controllare l'età a ogni richiesta di visualizzazione di un film. Pure **asut, digitalswitzerland, suissedigital, Sunrise e Swisscom** auspicano requisiti identici per i fornitori di servizi su richiesta e di piattaforma, in modo da tenere conto delle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare. In origine, nella LPMFV il Consiglio federale aveva proposto una regolamentazione molto più severa per i servizi su richiesta, in base alla quale questi ultimi sarebbero stati tenuti a «impedire l'accesso di minorenni a contenuti per i quali non hanno l'età minima richiesta». Siccome il legislatore ha però provveduto a correggere tale aspetto, per i servizi su richiesta e i servizi di piattaforma devono valere le stesse norme. Per quanto riguarda il controllo dell'età, dunque, l'accento non va più posto sull'età minima, bensì sulla protezione dei minorenni da rappresentazioni di violenza eccessiva o atti sessuali espliciti. I requisiti più severi previsti nell'avamprogetto per i fornitori di servizi su richiesta disattendono quindi la volontà del legislatore.

Secondo **MPA**, **Netflix**, **Sunrise** e **suissedigital**, la regolamentazione proposta si spinge oltre le disposizioni europee in materia, rischiando di comportare obblighi eccessivi: soprattutto per i servizi su richiesta sono previste norme particolarmente severe rispetto a quelle per le piattaforme di condivisione video (= servizi di piattaforma), sebbene i pericoli per bambini e giovani derivanti dai servizi su richiesta curati redazionalmente siano nettamente inferiori. Siccome tale impostazione emerge già dalle disposizioni di legge, a maggior ragione è importante che l'ordinanza persegua un approccio attuabile nella pratica con misure per la protezione della gioventù adeguate e proporzionate alle rispettive minacce potenziali. **MPA** e **Netflix** sottolineano inoltre che i requisiti stabiliti dalla LPMFV per i fornitori di servizi su richiesta e per i fornitori di servizi di piattaforma coincidono alla lettera; per tutti questi motivi, suggeriscono di menzionare espressamente nell'ordinanza che la procedura per il controllo dell'età deve essere proporzionata ai danni potenziali derivanti dai contenuti messi a disposizione e che per i contenuti più nocivi (p. es. violenza gratuita, pornografia) devono applicarsi le procedure più severe. **Netflix** chiede peraltro una riformulazione del capoverso 1, secondo cui occorre verificare l'età o *la maggiore età* della persona che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta.

Per **SGDA** e **SIEA**, controllare l'età mediante una verifica a macchina di un documento d'identità appare impraticabile e inopportuno per vari motivi. Innanzitutto, la quota di stranieri in Svizzera già oggi è pari al 26 per cento e tenderà ulteriormente a salire. Un controllo della carta d'identità o del passaporto sarebbe quindi possibile soltanto per una parte della popolazione; una verifica a macchina di carte d'identità o passaporti non svizzeri non è fattibile. Tutti i fornitori di servizi su richiesta gestiscono inoltre piattaforme internazionali: per questi ultimi, una soluzione specifica per la Svizzera con requisiti previsti da nessun altro Paese implicherebbe oneri eccessivi. Siccome i fornitori senza una sede in Svizzera come ad esempio i gestori di app non sottostanno alla LPMFV, ciò comporterebbe una disparità di trattamento degli operatori con sede in Svizzera. Infine si pone la questione del trattamento dei dati personali. In alternativa, **SGDA** e **SIEA** propongono di adottare una soluzione europea o internazionale per il controllo dell'età, rinviando agli sforzi in tal senso dell'UE per un sistema di identità digitale nell'ambito dell'Unione. Nel frattempo, gli strumenti di controllo parentale vanno riconosciuti come alternativa alla verifica dell'età. Per quanto riguarda il capoverso 1, suggeriscono una formulazione in base alla quale una procedura è considerata adeguata se impedisce usualmente l'accesso a contenuti nocivi. Secondo **MPA** e **Netflix**, nell'ambito dei servizi online i requisiti per il controllo dell'età continuano a essere controversi, dato che l'obiettivo di protezione perseguito stride potenzialmente con la protezione e la sicurezza dei dati e mancano o perlomeno non sono ancora diffuse soluzioni affidabili in materia. Ad oggi nemmeno in Svizzera è disponibile un'identità elettronica facilmente utilizzabile e ampiamente diffusa. Anziché affidarsi a un singolo processo, **Meta** considera più efficace ricorrere una serie di strumenti, ad esempio per rilevare l'età al momento dell'apertura di un conto, elaborare resoconti sul rispetto degli standard della community, formare analisti dei contenuti, istruire i genitori, sviluppare tecnologie in grado di riconoscere l'età degli utenti e offrire varie opzioni per il controllo dell'età, nella consapevolezza che non tutti hanno accesso a documenti d'identità formali o sono disposti a condividere i relativi dati online.

Per **Salt** sarà difficile imporre le nuove disposizioni ai fornitori esteri; di conseguenza, i fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione, che con le loro reti rendono possibile l'offerta di contenuti, risulterebbero doppiamente penalizzati e discriminati. Un simile approccio è pertanto considerato distorsivo della concorrenza e dannoso per la competitività della piazza economica svizzera.

Secondo **asut** e **digitalswitzerland** è incomprensibile che, secondo il messaggio, la verifica della parte leggibile elettronicamente di un documento d'identità, facilmente manipolabile, possa soddisfare i requisiti in materia di controllo dell'età, mentre un pagamento con carta di credito sia considerato una prova insufficiente. Anche per **MPA** e **Netflix**, la disponibilità di determinati mezzi di pagamento (eventualmente si potrebbe operare una distinzione in

base al tipo di carta o di conto) potrebbe essere reputata una prova dell'età sufficiente per servizi che peraltro non offrono contenuti particolarmente nocivi per i minori.

**ZG** rileva che, in base a quanto scritto nel rapporto esplicativo, l'età deve essere verificata pure in caso di sottoscrizione di un abbonamento di prova oppure per i servizi su richiesta utilizzabili gratuitamente e quelli che rendono accessibili contenuti indipendentemente dall'apertura di un conto. Nel testo dell'ordinanza, va dunque stralciato il passaggio «che intende aprire un conto presso un servizio su richiesta», che potrebbe essere sfruttato dai fornitori come espediente per eludere il controllo dell'età. **I Verdi** e **PJ** sono a favore di procedure per il controllo dell'età pragmatiche e che tengano conto della realtà di vita dei bambini e dei giovani. Occorre dunque valutare come, al momento dell'attivazione dei relativi sistemi, le procedure definite dalle organizzazioni di categoria possano essere applicate *una tantum* anche ai conti utente esistenti.

### **3.2 Art. 2 – Requisiti per il sistema di controllo parentale (servizi su richiesta)**

**GE** e **CFIG** vorrebbero che le informazioni sulla presenza di un sistema di controllo parentale illustrassero anche i rischi di un'esposizione a contenuti non adatti nonché gli obiettivi e i limiti del sistema di controllo parentale.

Per **ZG**, **VD**, **I Verdi** e **PJ**, il sistema di controllo parentale dovrebbe anche consentire di limitare le microtransazioni e informare al riguardo.

Secondo **FR**, **VS**, **GE**, **CFIG** e **CoRoMA**, bisogna chiarire che il sistema di controllo parentale è disattivabile dagli stessi minorenni. L'**ATPS** propone di esplicitare che il sistema di controllo parentale può essere attivato e configurato soltanto da una persona maggiorenne e che, fino a quel momento, sono fruibili soltanto i contenuti della categoria d'età più bassa.

Il Partito Pirata chiede di stralciare il passaggio «o un altro mezzo di identificazione» nel capoverso 2, ritenendo che, nell'ottica della protezione dei dati, fornire anche dati biometrici a fornitori stranieri sia inappropriato. Inoltre suggerisce di integrare la formulazione aperta nel capoverso 3 con un elenco obbligatorio, dato che il sistema di controllo parentale può essere sfruttato per controllare non solo l'età, ma anche altri aspetti come gli acquisti in-app, il che aiuterebbe i genitori nell'esercizio dei loro obblighi.

Secondo **VD**, **CFIG**, **DS**, **Infodrog** e **PIS**, il sistema di controllo parentale dovrebbe essere impostato per default sulla categoria d'età più bassa. La **SIEA** rileva che i servizi su richiesta sono prevalentemente utilizzati da adulti e che un'impostazione per default del sistema di controllo parentale appare eccessiva. Per fruire di contenuti riservati ai minorenni, gli adulti sarebbero costretti a disattivare dapprima la protezione per i minori, il che potrebbe indurli in seguito a non riattivarla per i propri figli.

Per **asut** e **digitalswitzerland**, la disposizione per cui «[a]l primo utilizzo del servizio su richiesta, l'impostazione standard del sistema di controllo parentale deve impedire che vengano visualizzate offerte classificate nella categoria d'età più alta» si presta a fraintendimenti. Molti fornitori di servizi su richiesta, come ad esempio **Netflix**, **Salt TV**, **Sunrise TV** e **Swisscom Blue**, non offrono infatti film della categoria d'età più alta riservati a un pubblico adulto. Per questo motivo, il predetto obbligo dovrebbe valere espressamente soltanto per i servizi su richiesta che propongono film della categoria d'età più alta.

Alla luce di quanto stabilito all'articolo 2 capoverso 1 **OPMFV**, **MPA** e **Netflix** considerano esagerata la prescrizione aggiuntiva contenuta nel capoverso 4, ossia che inizialmente nemmeno gli utenti maggiorenni abbiano accesso ai contenuti della categoria d'età più alta e propongono pertanto lo stralcio del capoverso 4. Qualora non venisse dato seguito a tale richiesta, la **MPA** esorta ad applicare l'obbligo di cui al capoverso 4 soltanto ai fornitori che offrono contenuti gravemente nocivi per i minori (pornografia, esaltazione della violenza).

**Fds, JIM, ProCinema, ASC e ASCA** ritengono che, per molti fornitori di piccole dimensioni ma di notevole rilevanza culturale, inserire un sistema di controllo parentale conforme ai requisiti legali nei propri servizi su richiesta particolari, spesso sviluppati in proprio, risulterebbe finanziariamente insostenibile. Vi è quindi il pericolo che, per ragioni di costi, su questi servizi su richiesta film di notevole spessore culturale approvati per i minori di 16 anni non siano più accessibili a bambini e giovani. L'Ufficio federale della cultura non potrà quindi esimersi dal destinare maggiori risorse per sostenere i servizi su richiesta più piccoli nell'implementazione di sistemi per il controllo dell'età.

### **3.3 Art. 3 – Rappresentatività delle organizzazioni di categoria**

Secondo **SESF** e **CP**, la formulazione proposta relativa alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria non offre le garanzie necessarie per un'equa rappresentanza dei vari operatori. Nel capoverso 1, propongono pertanto di precisare che, per essere considerata rappresentativa, un'organizzazione di categoria non solo deve includere la maggioranza degli operatori interessati dalla regolamentazione per minori, ma anche che tale maggioranza *deve anche rappresentare i diversi tipi di operatori di un determinato settore*. A tale proposito, la **SGDA** propone di aggiungere una seconda frase per sottolineare tale aspetto, in modo da specificare che l'organizzazione di categoria deve comprendere tutti i vari tipi di operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo di sviluppo e di utilizzazione. Per **digitalswitzerland, Swico** e **ATPS**, l'accento posto sulla *maggioranza* come indice di rappresentatività non deve sfociare, all'interno delle organizzazioni di categoria, nel predominio di un gran numero di operatori molto piccoli che non detengono quote di mercato significative. L'**ATPS** propone pertanto di specificare che un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se comprende la maggioranza degli operatori attivi in Svizzera o è rappresentata dai medesimi e se, in aggiunta, tali operatori detengono complessivamente oltre la metà della quota di mercato in termini di fatturato e di utilizzazione di film o videogiochi in Svizzera. Per valutare la rappresentatività, **Netflix** propone di considerare non il *numero* degli operatori, ma piuttosto la quota di utilizzazioni di film sotto forma di visualizzazioni, download, acquisti o noleggi. Secondo **asut** e **digitalswitzerland**, la regolamentazione proposta farà sì che le organizzazioni di categoria conterranno numerosi membri e che di conseguenza le singole imprese (anche di grandi dimensioni) avranno un peso limitato. Le organizzazioni in questione includeranno inoltre anche diversi mercati parziali in concorrenza tra loro, alcuni dei quali potrebbero prevalere sugli altri, il che solleverebbe questioni legate al diritto della concorrenza e dei cartelli oppure comporterebbe il rischio di cause contro l'organizzazione di categoria.

**USAM, digitalswitzerland, Salt, Swico** e **ATPS** fanno notare che il settore dei film è estremamente eterogeneo; pertanto dubitano che i suoi interessi possano essere rappresentati da una sola organizzazione di categoria. Secondo l'**ATPS** occorre sottolineare che i requisiti e i processi vanno definiti nella regolamentazione per minori in modo tale da tenere debitamente conto delle peculiarità dei singoli (sotto)settori.

**Partito Pirata, USAM, DS, DigiGes, digitalswitzerland, MPA, Netflix, Swico** e **ATPS** ritengono che agli operatori esteri non possa essere precluso per legge il diritto di codecisione. **NW** chiede di sottolineare espressamente che la regolamentazione per minori non deve andare contro gli operatori esteri, in modo da garantire che anche questi ultimi debbano sottostare alle norme in materia. **Fds, JIM, ProCinema, SIEA, ASC e ASCA** sono invece dell'avviso che l'intento di non andare contro gli operatori esteri trascura un aspetto fondamentale, ossia che gli operatori esteri senza sede in Svizzera non si curerebbero comunque di rispettare le disposizioni nazionali, il che penalizzerebbe gli operatori svizzeri. A loro parere spetta alle autorità adottare misure per evitare che gli operatori esteri eludano le leggi svizzere e, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, dettare regole che non rappresentino un *unicum* nel panorama europeo, ma tengano conto delle soluzioni adottate nei Paesi limitrofi, in modo tale che le regole in questione siano effettivamente attuabili.

**TI** chiede che le organizzazioni di categoria tengano conto anche delle produzioni audiovisive italiane. Infatti, molte pellicole proiettate nella Svizzera italiana non compaiono nei cartelloni cinematografici del resto della Svizzera. Nelle associazioni di categoria riconosciute dovrebbero dunque essere inclusi degli operatori con conoscenze specifiche.

Secondo **GE**, per garantire la pluridisciplinarietà degli operatori occorre definire la ripartizione auspicata in base all'ambito di attività dei membri (cinema, videogiochi, organizzazione per la protezione dei minori); inoltre va prevista la partecipazione dei minori.

**SESF** e **SGDA** deplorano che, per il settore dei videogiochi, venga menzionata la **SIEA** come associazione mantello, ritenendo che quest'ultima non possa assumere il ruolo di organizzazione di categoria in quanto riunisce unicamente produttori esteri e gli operatori svizzeri non hanno diritto di codecisione o di voto. Occorre pertanto una nuova organizzazione di categoria autonoma, la cui struttura rispecchi le varie componenti del settore.

**Asut** e **digitalswitzerland** lamentano infine l'assenza di certezze giuridiche riguardo all'appartenenza a un settore e, dunque, agli operatori che sottostanno alla LPMFV (musei, biblioteche, video di formazione di imprese, cataloghi cinematografici di emittenti televisive).

### **3.4 Art. 4 – Requisiti per gli esperti coinvolti**

Secondo **ZH, UR, SZ, OW, BS, BL, TI, VS, CDDGP, CDOS, fds, JIM, ProCinema, ASC, ASCA, SGDA** e **SIEA**, anche un'esperienza pratica pluriennale nel campo della protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media dovrebbe essere un requisito sufficiente affinché gli esperti possano essere coinvolti nell'elaborazione della regolamentazione per minori.

**Fds, JIM, ProCinema, ASC, ASCA, SGDA** e **SIEA** chiedono di specificare in aggiunta che gli esperti devono essere *economicamente* indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi. **CoRoMA** propone l'introduzione di un meccanismo di controllo dell'indipendenza degli esperti e l'indennizzo di questi ultimi tramite un fondo pubblico.

Per **GE**, l'attività presso una scuola universitaria non costituisce una garanzia sufficiente di competenza; secondo **GE** e **VS** andrebbero inoltre ammessi anche gli esperti attivi nell'ambito della promozione della salute. **VD, CFGI** e **FSAG** propongono di precisare che l'organizzazione per la protezione dei minori o giovanile presso la quale sono attivi gli esperti deve essere *riconosciuta*; per **VD** tali esperti devono per giunta essere attivi *in Svizzera*. **DS** si augura che il ruolo di esperto possa essere ricoperto anche da chi opera in un'organizzazione che promuove sì la protezione dei minori, ma non la persegue come scopo principale. **VD** caldeggia inoltre il coinvolgimento dei giovani.

Per l'elaborazione della regolamentazione per minori, **I Verdi** e **PJ** auspicano infine il ricorso a *diverse valutazioni indipendenti*.

### **3.5 Art. 5 – Allegati alle richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori**

**CoRoMA** è del parere che l'articolo 5 dovrebbe imporre alle organizzazioni di categoria di presentare un piano per evitare conflitti di interesse.

### **3.6 Art. 6 – Verifica regolare delle regolamentazioni per minori**

Secondo **VD, VS, GE, PIS, PJ** e **FSAG**, al fine di seguire gli sviluppi scientifici e tecnici nell'ambito della protezione dei minori l'UFAS dovrebbe intrattenere un dialogo regolare non solo con le organizzazioni di categoria, ma anche con gli esperti, e in particolare quelli coinvolti nell'elaborazione della regolamentazione per minori (per **GE**, l'UFAS dovrebbe coltivare contatti anche con i giovani per scoprirne le abitudini in materia di videogiochi). **MPA** e **Netflix** chiedono che, nel seguire gli sviluppi scientifici e tecnici nell'ambito della

protezione dei minori, l'UFAS consideri anche le esperienze e le conoscenze maturate a livello internazionale.

**Fds, JIM, ProCinema, ASC e ASCA** propongono di modificare l'ultimo periodo dell'articolo 6 capoverso 3: l'UFAS *può* (ma non deve) impartire un termine per adeguare la regolamentazione per minori, *da comunicare sotto forma di decisione*.

### **3.7 Art. 7 – Requisiti per il sistema per il controllo dell'età prima del primo utilizzo (servizi di piattaforma)**

**ZH, UR, SZ, OW, BL, BS, SO e CDDGP** affermano espressamente di considerare opportuni i requisiti stabiliti dall'avamprogetto per i servizi su richiesta e di piattaforma.

**PIS** deplora che le regole per il controllo dell'età per i servizi di piattaforma differiscano da quelle per i servizi su richiesta, poiché ciò non consente di proteggere i bambini più piccoli da contenuti non adatti alla loro età. In linea di principio, per **PJ** la distinzione tra le regole per i servizi di piattaforma e quelle per i servizi su richiesta si giustifica alla luce dell'alto numero di contenuti generati dagli utenti dei primi. Dal punto di vista della protezione dell'infanzia e della gioventù, tale soluzione appare tuttavia insoddisfacente. Per questo motivo, **CFIG** e **DS** esigono che i servizi di piattaforma debbano sottostare agli stessi requisiti per il controllo dell'età dei servizi su richiesta, vale a dire che siano tenuti a verificare non solo la maggiore l'età, bensì l'età esatta dell'utente. Secondo **Infodrog**, la procedura per il controllo dell'età deve garantire che soltanto le persone con l'età minima richiesta possano acquistare contenuti e/o accedervi. La **FSP** auspica una verifica approfondita dell'età da parte dei servizi di piattaforma o, in alternativa, perlomeno l'obbligo di un controllo preliminare dei contenuti o di un resoconto del numero di segnalazioni accolte trasmesse tramite il sistema di segnalazione. **PSS** e **Partito Pirata** approvano invece espressamente che i servizi di piattaforma possano rendere accessibili senza restrizioni contenuti adatti ai minori, poiché ciò consentirà anche in futuro agli utenti di accedere anonimamente alle piattaforme in questione. **DigiGes** chiede di riformulare il capoverso 1: per quanto riguarda il controllo dell'età, l'accento non va posto sul fatto che un servizio di piattaforma renda «accessibili contenuti non adatti ai minori», bensì sull'effettiva accessibilità ai minori (senza controllo) di tali contenuti. Il **Partito Pirata** considera insoddisfacente la formulazione del capoverso 1 e chiede lo stralcio dell'obbligo di identificazione o, perlomeno, l'adozione di un sistema di classificazione in base all'età attento alla protezione dei dati.

Per quanto concerne il controllo dell'età dei servizi di piattaforma, anche **GR** auspica una soluzione in grado di garantire la parsimonia dei dati, il che rappresenta una sfida sul piano tecnico. **VD, CFIG** e **PIS** chiedono di precisare espressamente che una procedura può essere considerata adeguata soltanto se rispetta i principi della protezione dei dati. **USAM, digitalswitzerland** e **Swico** fanno presente che i servizi di piattaforma già oggi bloccano i contenuti nocivi per i minori: l'obbligo di rivelare l'identità e di effettuare un login per accedere ai servizi di piattaforma appare pertanto eccessivo. A loro avviso, l'accesso a tali servizi deve restare possibile senza dover comunicare dati altamente personali o sottostare a laboriosi processi di verifica. Malgrado la revisione della legge federale sulla protezione dei dati, **Partito Pirata** e **DigiGes** ritengono che le limitazioni imposte alla riutilizzazione di dati (inclusa la profilazione) di documenti d'identità e di dati personali siano insufficienti. Anche qualora la LPMFV vietasse la riutilizzazione di tali dati – cosa che peraltro non fa –, un tale divieto risulterebbe difficile da far applicare all'estero, e comunque in fin dei conti i servizi di piattaforma avrebbero a disposizione una quantità ancora maggiore di dati. Sempre secondo questi due partecipanti, non è chiaro come il controllo dell'età verrà implementato sul piano tecnico. Un Id-e rispettoso della protezione dei dati potrebbe costituire una soluzione tecnica praticabile, ma persino in un caso del genere un controllo generalizzato dell'età appare eccessivo; inoltre l'impiego dell'Id-e dovrebbe essere volontario.

Secondo la **SSR**, occorre precisare che una procedura per accertare il raggiungimento della maggiore età può essere reputata adeguata soltanto se tiene conto degli sviluppi tecnologici; inoltre dovrebbe essere possibile riprendere il controllo dell'età effettuato da un altro operatore.

Alcuni partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito alla definizione dei contenuti non adatti ai minori nel capoverso 2: **ZG, VD, VS, TI e GE** chiedono di precisare il concetto di «contenuti non adatti ai minori», ritenendo che le espressioni «violenza eccessiva» e «atti sessuali espliciti» siano troppo vaghe e richiedano un notevole sforzo interpretativo. **CoRoMA, CFG, CFDNT, FV Sucht, GREa e Infodrog** propongono di ampliare la definizione, includendovi anche i comportamenti che ledono la salute e lo sviluppo o che incoraggiano un tale comportamento. Secondo **TI e VS**, occorre menzionare espressamente tra i contenuti non adatti anche quelli che forniscono informazioni tendenziose in materia di droga, anoressia e autolesionismo o assumono un carattere razzista, osceno, offensivo o diffamatorio. A tale proposito, la **FSP** fa riferimento in particolare alla rappresentazione del consumo di droghe. **UR, GR, CDOS e SO** chiedono di annoverare tra i contenuti problematici per i minori anche quelli atti a suscitare paura (orrore, terrore) o ribrezzo nei bambini e nei giovani. Secondo **ZG e SG**, tra i contenuti non adatti ai minori vanno inclusi anche elementi funzionali come sistemi di premi, *loot box* o microtransazioni. Per **I Verdi e PJ**, sono da considerarsi in questa categoria anche i contenuti che veicolano visioni di sé e/o degli altri problematiche (p. es. autolesionismo, pulsioni suicide, disturbi dell'alimentazione, *fake news*, radicalizzazione); a tale proposito **PIS** pone in particolare l'accento sui contenuti che potrebbero indurre a emulare comportamenti nocivi (autolesionismo, tentativi di suicidio, disturbi dell'alimentazione, consumo di droga).

Per **GR** inoltre la differenziazione in base a categorie d'età non deve limitarsi a «minorenne» e «maggiorrenne», ma risultare più articolata. Secondo **GE**, sarebbe utile se all'inizio di ogni film o videogioco con contenuti non adatti ai minori comparisse un avviso con l'indicazione dell'età minima necessaria, del tipo di contenuto e dei relativi rischi.

**Fds, JIM, ProCinema, ASC e ASCA** propongono di inserire in aggiunta un capoverso 3, in base al quale un servizio di piattaforma la cui offerta globale include un servizio su richiesta non separato deve sottostare, per l'insieme della sua offerta, alle stesse regole dei servizi su richiesta. Secondo i suddetti partecipanti, già oggi emerge la tendenza che, per alcune parti della propria offerta, i servizi di piattaforma copiano il modello commerciale dei servizi su richiesta. D'altro canto vi è anche il rischio che i servizi su richiesta creino una sezione per contenuti generati dagli utenti per essere considerati servizi di piattaforma.

### **3.8 Art. 8 – Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori (servizi di piattaforma)**

**GE** è del parere che i requisiti per il sistema di segnalazione siano formulati in maniera troppo vaga.

### **3.9 Art. 9 – Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori (servizi di piattaforma)**

**VS** chiede che i fornitori di servizi di piattaforma siano tenuti a trattare immediatamente le segnalazioni ad alto carico negativo per i minori, e quelle restanti entro sette giorni. Secondo il **Partito Pirata**, il termine generale previsto di sette giorni è adeguato. Per **VD** invece il trattamento non dovrebbe superare quattro giorni; **USAM, Swico e digitalswitzerland** propongono di rinunciare a un termine, in modo da consentire agli operatori di decidere caso per caso.

**GE e CFG** esigono che i fornitori di servizi non solo trattino immediatamente o al massimo entro tre giorni le segnalazioni ricevute, ma anche che blocchino provvisoriamente il

contenuto segnalato prima di procedere alla sua valutazione. Secondo **ZG**, il termine di sette giorni può essere mantenuto, ma occorre anche prendere una decisione entro questo lasso di tempo.

Per **UR, SO, VS, CDOS, fds, JIM, ProCinema, ASC** e **ASCA** è necessario che, al termine del trattamento, il fornitore di servizi di piattaforma informi l'autore della segnalazione in merito all'esito della stessa e agli ulteriori passi che intende compiere. **UR, SO** e **CDOS** ritengono inoltre importante che i fornitori siano tenuti a comunicare i motivi della decisione e la conclusione della verifica. **VS** chiede che venga messa al corrente anche l'autorità competente. **GE** propone di introdurre l'obbligo di avvisare le autorità di protezione dei minori o di richiamare l'attenzione sul diritto e sull'obbligo di segnalare fattispecie inerenti alla protezione dei minori. **TI** suggerisce di consentire agli utenti di trasmettere le proprie segnalazioni anche all'autorità competente direttamente tramite il sistema di segnalazione del servizio di piattaforma. Per **VD**, va valutata l'opportunità di imporre i fornitori di tenere un registro delle segnalazioni trattate con l'indicazione del tipo di contenuti segnalati e della loro frequenza, il che consentirebbe di seguirne gli sviluppi.

### **3.10 Art. 10 – Requisiti per le organizzazioni specializzate**

**NE** approva i requisiti per le organizzazioni specializzate, poiché permetteranno di coinvolgere organizzazioni che già oggi operano su mandato dei Cantoni nell'ambito della vendita di alcol e tabacco ai minori. **VD** propone una riformulazione: i requisiti in questione devono essere adempiuti soltanto dalle organizzazioni specializzate che «svolgono» (non «intendono svolgere») test d'acquisto e test d'entrata.

Siccome gli articoli 10 e 11 non menzionano le organizzazioni di categoria, secondo **fds, JIM, ProCinema, ASC** e **ASCA** spetta a queste ultime decidere quali tipi di test svolgere, escludendo a priori i test con minorenni.

### **3.11 Art. 11 – Vigilanza sulle organizzazioni specializzate**

Per quanto riguarda la vigilanza sulle organizzazioni specializzate, **ZH, UR, SZ, OW, SO, BS, BL, GR, NE, CDDGP, CDOS** e **UDC** si oppongono alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni prevista dall'avamprogetto, esigendo che la vigilanza sulle organizzazioni specializzate incaricate dai Cantoni venga esercitata non dall'UFAS, bensì dalle autorità cantonali competenti. Anche **VS** ritiene che la ripartizione delle competenze proposta non sia efficace.

**ZG** condivide espressamente le disposizioni relative ai test e alla ripartizione delle competenze. **VD** chiede di precisare nella disposizione con quali risorse si intende finanziare l'attività di vigilanza. **TI** reputa opportuno disporre di tariffe standardizzate per l'attribuzione dei mandati alle organizzazioni specializzate, di protocolli unificati, così come di un riconoscimento di emolumenti per l'esecuzione di queste sperimentazioni, in special modo quelle richieste dall'UFAS. A suo avviso, queste disposizioni potrebbero essere finanziate tramite un sistema di tassazione dei fornitori di servizi, analogamente alle tasse sull'alcol e sul tabacco.

### **3.12 Art. 12 – Piani per i test**

**Fds, JIM, ProCinema, SGDA, SIEA, ASC** e **ASCA** chiedono che anche le organizzazioni di categoria (oltre all'UFAS, ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate) partecipino all'elaborazione di un piano per i test prima dello svolgimento del primo test, in quanto ritengono che esse possano fornire un contributo fondamentale in tal senso. In proposito, la **SIEA** auspica anche il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro. **DS** chiede di precisare le disposizioni sulla ripartizione delle competenze in relazione ai piani per i test: non è chiaro infatti se i vari attori debbano elaborare insieme i piani per i test, il che complicherebbe notevolmente tale operazione. Secondo **AG**, per garantire la

comparabilità dei test sarebbe opportuno disporre di un piano per i test uniforme prestabilito dall'UFAS.

**VD** chiede di modificare l'elenco delle indicazioni che un piano per i test deve contenere specificando che le informazioni sul reclutamento dei minorenni sono necessarie soltanto se il coinvolgimento di un minorenne nei test è indispensabile. **VS** e **GE** esigono che, oltre a comunicare i risultati dei test, vengano anche adottate misure conseguenti, ad esempio a scopo di sensibilizzazione.

Essendo contrari alla ripartizione delle competenze prevista nell'articolo 11 riguardo alla vigilanza sulle organizzazioni specializzate, **ZH, UR, SZ, OW, SO, BS, BL, GR, NE, CDDGP, CDOS** e **UDC** chiedono che il piano per i test venga sottoposto per approvazione non esclusivamente all'UFAS, bensì eventualmente anche all'autorità competente per la vigilanza sull'organizzazione specializzata, vale a dire all'UFAS o all'autorità cantonale competente. Secondo **TI**, l'approvazione del piano per i test da parte dell'UFAS deve avvenire d'intesa con le autorità cantonali.

### **3.13 Art. 13 – Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni**

Per la **CFIG**, nel capoverso 1 occorre stabilire espressamente che il minorenne e un detentore dell'autorità parentale vanno informati non solo sullo svolgimento del test, ma anche sul suo obiettivo e sull'utilizzo dei relativi risultati. **VS** propone di prevedere la possibilità che, previo consenso scritto del loro rappresentante legale, i minorenni coinvolti nei test rinuncino all'anonimato, dato che altrimenti non sarebbe possibile svolgere test online.

Per quanto riguarda il capoverso 2, secondo **VD** e **CFIG** è necessario non solo che il minorenne e un detentore dell'autorità parentale diano il loro consenso scritto alla partecipazione al test, ma anche che siano informati della loro facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso in questione.

**GE** è dell'avviso che, per quanto concerne la preparazione del minorenne, nel capoverso 3 occorra aggiungere una lettera relativa alla «sensibilizzazione», a meno che quest'ultima non rientri già nella fornitura di basi teoriche.

**DS** e **CFIG** fanno notare che l'accompagnatore non può tenersi costantemente «nel campo visivo» del minorenne coinvolto nel test e, pertanto, propongono di integrare o sostituire tale espressione del capoverso 4 con «a una distanza appropriata».

La **CFIG** propone anche di aggiungere un capoverso 5, il quale stabilisca che dopo ogni test occorre procedere a un *debriefing* tra il minorenne e l'accompagnatore e alla stesura di un verbale al riguardo.

### **3.14 Art. 14 – Garanzia dell'anonimato dei minorenni**

Secondo **ZH, SG, AG** e **VS**, garantire l'anonimato dei minorenni coinvolti nei test equivale a impedire lo svolgimento di test online, il che è problematico considerando che l'ambito online assume un'importanza crescente. **VS** propone dunque che, previo consenso scritto dei loro rappresentanti legali, i minorenni coinvolti nei test possano rinunciare all'anonimato. **ZG, SG** e **AG** chiedono di completare il rapporto esplicativo con spiegazioni sul modo per effettuare test in Internet. **ZH** suggerisce di valutare la possibilità di imporre ai fornitori una raccolta parsimoniosa dei dati, così da consentire test d'acquisto online, garantendo nel contempo l'anonimato dei minorenni coinvolti nei test. **GE** dal canto suo si augura che le misure in materia di protezione dei dati (quali dati relativi ai minorenni coinvolti vengono rilevati, come vengono conservati ecc.) vengano definite in maniera ancora più precisa, così da assicurare l'anonimato dei partecipanti minorenni ai test. Occorre inoltre impedire che i

minorenni svolgano test nel proprio Cantone di residenza e offrire loro la possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento se sussiste il dubbio che possano essere identificati.

### **3.15 Art. 15 – Verbalizzazione dei test**

Per **ZH, UR, SZ, OW, BS, BL, CDDGP, CDOS** e **DS**, allegare foto al verbale dei test dovrebbe essere facoltativo. Secondo **ZH**, bisognerebbe inoltre valutare la necessità di concretizzare le «indicazioni rilevanti» sul test menzionate al capoverso 2 affinché soddisfino i requisiti di un sospetto iniziale penalmente rilevante.

**SO** esige l'aggiunta di un capoverso supplementare, in base al quale le organizzazioni specializzate sarebbero tenute a presentare, dopo ogni incarico, un resoconto sui test d'acquisto effettuati e sui risultati ottenuti alle autorità competenti; queste ultime avrebbero per giunta la facoltà di chiedere alle organizzazioni specializzate tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto.

### **3.16 Art. 16 – Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati**

**VD, DS** e **Infodrog** fanno presente che i test d'acquisto di norma vengono svolti durante un arco di tempo superiore a dieci giorni lavorativi. L'obbligo di fornire un riscontro ai fornitori e agli organizzatori interessati entro dieci giorni lavorativi metterebbe dunque a repentaglio la «segretezza» dei test d'acquisto, i quali non potrebbero quindi raggiungere il proprio scopo. **VD** esige perciò che il termine in questione venga esteso da 10 a 30 giorni.

### **3.17 Art. 17 – Coordinamento dei test d'acquisto**

**SO, NE** e **UDC** considerano discutibili le disposizioni in merito al coordinamento dei test d'acquisto, reputando che vengano attribuite competenze troppo ampie all'UFAS. Secondo **NE** e **UDC** risulterebbe più appropriata una formulazione meno vincolante sotto forma di raccomandazione. **SO** chiede lo stralcio completo della disposizione in questione: la ripartizione delle competenze va organizzata in modo che non vi sia alcuna necessità di coordinamento o che questa sia limitata in misura tale da non richiedere una regolamentazione a livello legale.

Per **GE** vanno introdotte ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati per stabilire quali dati possono essere richiesti e per quanto tempo.

**NW** rileva che, nel caso dei Cantoni più piccoli, non ha senso che sia le autorità cantonali che l'UFAS procedano a test d'acquisto. In questi Cantoni, inoltre, i punti vendita interessati sono pochi, ragion per cui un controllo annuale appare eccessivo e occorrono soluzioni più flessibili. Ciò si ripercuoterebbe anche sulla presentazione di rapporti annuali.

### **3.18 Art. 18 – Emolumenti per i test**

**GE** chiede di spiegare il motivo del presupposto del reclamo per l'ottenimento di emolumenti, dato che le ore di attività sono correlate alla preparazione, alla realizzazione e all'analisi a posteriori del test, vale a dire alla fase precedente a un possibile reclamo. A suo avviso, piuttosto che prevedere una condizione relativa alla presenza di un reclamo, occorre stabilire un numero massimo di visite presso uno stesso fornitore od organizzatore, in modo da evitare una sovrapproduzione a carico di singoli soggetti.

Secondo **NE**, l'articolo andrebbe integrato con una disposizione che consenta ai Cantoni di indennizzare i minorenni coinvolti nei test.

### **3.19 Art. 19 – Coordinamento dell'esecuzione**

Secondo **PJ**, è importante che l'incontro annuo per lo scambio di informazioni ed esperienze di cui al capoverso 1 tra l'UFAS, i Cantoni e le organizzazioni di categoria sia supportato da

un accompagnamento specialistico, che dovrebbe essere assicurato da organizzazioni per la protezione dei minori e giovanili. **GE** propone di coinvolgere i giovani e i loro genitori.

**ZH, UR, SZ, OW, BS, BL, TI, CDDGP** e **CDOS** auspicano una riformulazione del capoverso 2: una volta all'anno, i Cantoni devono annunciare all'UFAS le misure «adottate nell'anno precedente» (e non «che intendono adottare l'anno successivo»).

**SO** non vuole che l'UFAS abbia la facoltà di emanare direttive all'attenzione dei Cantoni circa le misure che questi devono adottare per quanto concerne i test, e di conseguenza caldeggia lo stralcio del capoverso 3. Ritenendo che l'importanza di acquisti ed entrate in luoghi fisici sia limitata e destinata a scemare ulteriormente, **UR** e **CDOS** auspicano che eventuali direttive federali prevedano un numero minimo basso di test d'acquisto e test d'entrata. Prendere a riferimento il numero di test d'acquisto nel settore dell'alcol o del tabacco appare inappropriato, poiché tali prodotti vengono acquistati prevalentemente in punti vendita fisici, al contrario di quanto avviene per film e videogiochi. **NW** fa presente che, in base alle esperienze maturate, i test d'acquisto con le organizzazioni specializzate vanno organizzati con largo anticipo (in analogia ai test d'acquisto di alcol e tabacco). Da un punto di vista organizzativo, i Cantoni più piccoli non sono dunque in grado di svolgere test d'acquisto improvvisi in occasione di eventi.

### **3.20 Art. 20 – Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche**

Nel capoverso 1, **VS, GE, CFGI** e **PJ** propongono di precisare il gruppo target della piattaforma nazionale «Giovani e media»: lo scopo di quest'ultima dev'essere di informare e sensibilizzare non solo «il vasto pubblico», ma in particolare anche i «genitori» o i «detentori dell'autorità parentale». **PIS** è dell'avviso che occorra prestare particolare attenzione alle famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate. **CFGI** e **PJ** chiedono che le misure di prevenzione e sensibilizzazione si rivolgano in aggiunta ai bambini e ai giovani; **PJ** menziona inoltre come gruppo target le persone di riferimento, gli specialisti e le scuole. **DS** deplora che non sia previsto nulla per la ricerca.

Secondo la **CFGI**, la piattaforma dovrebbe informare anche sul significato e sul campo d'applicazione della legge, e in particolare in merito alla responsabilità congiunta dei genitori, dello Stato e degli operatori del settore per quanto concerne la protezione dei minori. **PIS** attribuisce particolare importanza alla promozione e al sostegno di progetti per combattere i reati sessuali online. **VD** sollecita il lancio di campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione inerenti al potenziale di dipendenza da videogiochi.

Secondo **VD**, non è stata approfondita abbastanza la questione delle risorse messe a disposizione: è importante che la Confederazione disponga di mezzi sufficienti non solo per sviluppare la piattaforma nazionale, ma anche per accompagnare le organizzazioni di categoria e valutare le regolamentazioni per minori e un loro eventuale adeguamento alla luce della continua evoluzione del mercato e della tecnologia. Pertanto dubita che gli ETP previsti a tale scopo siano sufficienti. Altri partecipanti sollevano la questione della necessità di sufficienti risorse economiche (**I Verdi** e **FSAG**) e della garanzia della massima trasparenza nella concessione di aiuti finanziari (**I Verdi**). **FV Sucht, GREA, Infodrog** e **CoRoMA** auspicano in generale maggiori mezzi a favore della prevenzione.

### **3.21 Art. 21 – Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello**

**Fds, JIM, ProCinema, ASC** e **ASCA** propongono di completare il capoverso 1 indicando che l'informazione dell'opinione pubblica sui contenuti della regolamentazione in materia di protezione dei minori è considerata come un'attività di prevenzione dei rischi.

Ricordando il diverso numero di Cantoni della Svizzera romanda e di quella tedesca, **VD** e **CFGI** chiedono di riformulare il capoverso 2: per essere considerata sovraregionale,

secondo **VD** un'attività deve essere svolta in almeno due Cantoni (anziché tre come nella versione dell'avamprogetto), e per **CFIG** perlomeno in quattro Cantoni svizzerotedeschi o due Cantoni romandi.

**VS** e **GE** chiedono di modificare il capoverso 4 lettera e: la richiesta di aiuti finanziari per progetti modello non deve contenere un conto annuale riveduto dell'anno precedente (**VS**) o deve farlo solo «eventualmente» (**GE**), dato che si tratta di una condizione impossibile da rispettare per un'organizzazione fondata *ex novo*.

### **3.22 Art. 22 – Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello**

Per quanto riguarda il capoverso 3 relativo agli aiuti finanziari ai Comuni, **ZH, UR, SZ, OW, CDDGP** e **CDOS** sollecitano la necessità di un parere preliminare dei rispettivi Cantoni.

### **3.23 Art. 23 – Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello**

**SH** e **TI** chiedono che la quota massima degli aiuti finanziari della Confederazione sul totale delle spese computabili venga elevata dal 50 al 75 per cento.

### **3.24 Art. 24 – Entrata in vigore**

Per **UR, SZ, OW, NW, CDDGP** e **CDOS**, va chiarito se, visti gli adeguamenti legislativi necessari a livello cantonale, la tempistica di attuazione (entrata in vigore al 1° luglio 2024 e successivo periodo transitorio di due anni previsto dalla LPMFV) sia fattibile per i Cantoni. Ciò dipenderà anche dal fatto se bisognerà «soltanto» abrogare leggi o se occorrerà legiferare *ex novo*. Se **BS** da un lato considera praticabile questa scadenza, **GR** ritiene invece che si tratti di un termine troppo ravvicinato; per lo stesso motivo **ZH** e **BL** chiedono di posticipare l'entrata in vigore dell'ordinanza al 1° gennaio 2025. Per quanto riguarda le disposizioni la cui entrata in vigore è prevista in un secondo momento, **BE** e **NE** esigono che la relativa data venga comunicata per tempo (**BE**) o stabilita nel capoverso 2 (**NE**), cosicché i Cantoni abbiano sufficiente tempo a disposizione per pianificare i nuovi compiti e farsene carico. Secondo **VD** occorre precisare che le leggi cantonali rimarranno valide finché subentrerà una regolamentazione per minori dichiarata vincolante dal Consiglio federale o una regolamentazione sussidiaria emanata dal medesimo ai sensi dell'articolo 19 LPMFV. Per **ZH** e **VD** in generale non è chiaro quando le disposizioni verranno realmente attuate e quali margini di manovra avranno nel frattempo i Cantoni.

Anche **fds, JIM, ProCinema, SGDA, SIEA, ASC** e **ASCA** chiedono di posticipare l'entrata in vigore dell'ordinanza al 1° gennaio 2025, fatto salvo il capoverso 2. Siccome con l'entrata in vigore della legislazione per i settori dei film e dei videogiochi ha inizio il termine di due anni di cui all'articolo 19 capoverso 1 LPMFV, occorre sufficiente tempo per ultimare fino ad allora perlomeno i lavori preliminari formali (riunione degli organi responsabili della futura organizzazione di categoria, finanziamento della fase iniziale, definizione dell'organizzazione del progetto). **Fds, JIM, ProCinema, ASC** e **ASCA** chiedono in aggiunta di precisare nel capoverso 2 che gli articoli 1, 2 e 7–19 entreranno in vigore al più presto due anni dopo l'introduzione dell'Id-e, in modo da poter utilizzare quest'ultimo come strumento per il controllo dell'età. Pure **USAM, asut, DigiGes, digitalswitzerland, Salt, SSR, suissedigital, Sunrise, Swico** e **ATPS** auspicano che l'entrata in vigore della LPMFV e dell'OPMFV venga coordinata con l'introduzione dell'Id-e, considerato anche da **ZH** una possibile soluzione per il controllo dell'età in grado di garantire la parsimonia dei dati. Per ragioni legate alla protezione dei dati, il **PSS** propone di sospendere l'attuazione della legge fino a quando l'Id-e risulterà disponibile. **Partito Pirata, DigiGes, MPA, Netflix** e **ATPS** sottolineano tuttavia anche la necessità di sistemi alternativi, dato che l'Id-e non incontra il favore di tutti gli utenti e il suo impiego dovrebbe essere volontario. Secondo **SGDA** e **SIEA**,

per il controllo dell'età non si può prescindere da una soluzione europea o internazionale, come ad esempio l'identità digitale prevista dall'UE. **Asut** e **digitalswitzerland** rilevano inoltre che occorre più tempo per predisporre le modifiche tecniche necessarie ai fini del controllo obbligatorio dell'età. Nel capoverso 2, il **Partito Pirata** chiede di sostituire «a una data successiva» con «mai». Sempre per quanto riguarda il capoverso 2, la **SSR** chiede di subordinare l'entrata in vigore degli articoli 1 e 2 alla disponibilità dell'indicazione dell'età minima e di descrittori di contenuto secondo l'articolo 6 LPMFV e di soluzioni tecnologiche per il controllo dell'età conformi alla protezione dei dati.

### 3.25 Richieste di disposizioni aggiuntive

**Fds, JIM, ProCinema, SGDA, SIEA, ASC e ASCA** sollecitano l'aggiunta di una disposizione di ordinanza relativa all'articolo 32 capoverso 2 LPMFV, che impone agli operatori dei settori dei film e dei videogiochi non membri delle organizzazioni di categoria del rispettivo settore di partecipare alle spese sostenute da queste organizzazioni per l'elaborazione e l'attuazione delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti. Si tratterebbe del nuovo articolo 17a dell'ordinanza, del seguente tenore: «Se il Consiglio federale ha dichiarato vincolante una regolamentazione per minori, l'UFAS emana una decisione in cui stabilisce l'ammontare della partecipazione degli operatori non membri dell'organizzazione di categoria alle spese di quest'ultima. L'UFAS versa il suddetto ammontare all'organizzazione di categoria entro 30 giorni dall'emanazione della decisione. L'UFAS provvede a far applicare la decisione nei confronti dei rispettivi destinatari». Secondo i suddetti partecipanti, tale richiesta si giustifica in considerazione del fatto che l'organizzazione di categoria non dispone di rimedi giuridici per imporre la partecipazione alle spese ai non membri. Spetterebbe pertanto al Consiglio federale chiarire la partecipazione alle spese da parte degli operatori nel quadro della dichiarazione del carattere vincolante, e all'UFAS riscuotere i contributi alle spese presso i non affiliati all'organizzazione di categoria e versare a quest'ultima l'ammontare stabilito. Sarebbe compito dell'UFAS valutare le ripercussioni finanziarie di questa disposizione e integrare di conseguenza il numero 5.1 del rapporto esplicativo. Nell'articolo 5 dell'avamprogetto di ordinanza andrebbero eventualmente inserite disposizioni aggiuntive inerenti alla ripartizione delle spese prevista tra gli operatori nei settori dei film e dei videogiochi. Anche **asut, digitalswitzerland, suissedigital, Sunrise e Swisscom** chiedono di completare in tal senso l'ordinanza mediante norme esecutive relative all'articolo 32 capoverso 2 LPMFV.

L'**ATPS** chiede di modificare il titolo della sezione 3 («*Procedura*, dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori») anziché «Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori») e di aggiungere un nuovo articolo concernente i requisiti inerenti alla procedura delle regolamentazioni per minori. In base a tale articolo, gli operatori sarebbero liberi di scegliere se applicare il sistema di classificazione in base all'età e i descrittori di contenuto delle organizzazioni di categoria, ottemperare in prima persona a tali obblighi nel rispetto degli standard settoriali riconosciuti o delegarne l'adempimento a terzi. Indipendentemente dalla procedura scelta e dai descrittori utilizzati, l'organizzazione di categoria dovrebbe inoltre garantire una possibilità di ricorso. Questi ricorsi verrebbero esaminati dalla stessa organizzazione di categoria, che avrebbe la facoltà di esortare gli operatori a porre rimedio alle lacune constatate entro un termine ragionevole. Mediante questa disposizione aggiuntiva, si intende impedire che con la classificazione in base all'età le organizzazioni di categoria sviluppino un nuovo modello aziendale proprio: considerata la grande quantità di contenuti on demand sempre nuovi, in brevissimo tempo esse si ritroverebbero oberate di lavoro.

Secondo **MPA, Netflix e ATPS**, la definizione di «descrittore di contenuto» fornita dall'articolo 5 lettera f LPMFV è superata, dato che nel frattempo soprattutto nel settore dei film si sono affermati piuttosto descrittori di testo o pittogrammi linguistici (al posto di quelli grafici); ciò andrebbe pertanto precisato nell'ordinanza.

### 3.26 Osservazioni generali sull'ordinanza e sul rapporto esplicativo

La **FSAG** plaude all'utilizzo di un linguaggio inclusivo di genere nel testo tedesco dell'ordinanza, lamentando al tempo stesso le lacune delle versioni francese e italiana sotto questo profilo. Anche la **CFIG** deplora che la versione francese non sfrutti questa possibilità.

**SO** chiede che nel titolo e nel corpo del testo dell'ordinanza si parli sistematicamente di «Kinder- und Jugendschutz» anziché di «Jugendschutz», dato che pure i bambini consumano contenuti medialti e, di conseguenza, anche questi ultimi vanno protetti da contenuti non adatti (tale richiesta non avrebbe ripercussioni in italiano, dato che il termine «minori» include sia i bambini che i giovani).

Secondo **PSS** e **DigiGes**, appare poco chiaro il campo di applicazione territoriale dell'ordinanza, e in particolare se essa riguardi unicamente i fornitori con sede in Svizzera o anche quelli esteri: dal messaggio sulla LPMFV, dalla revisione della legge federale sulla protezione dei dati e dalla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Mäder 23.3077 emergono infatti indicazioni contraddittorie al riguardo. Il **PLR** ricorda che oggi gran parte dei contenuti pericolosi per i minori è liberamente accessibile tramite fornitori che non hanno sede in Svizzera. Secondo il partito, una regolamentazione nazionale che non produce effetti al di là delle proprie frontiere trasmette una falsa sensazione di protezione e rischia di comportare ingenti oneri burocratici e finanziari per la Confederazione e i fornitori svizzeri.

**ZG** propone di illustrare nel rapporto esplicativo il rapporto tra l'OPMFV e l'articolo 197 del Codice penale (CP). Tra i contenuti «non adatti ai minori», l'articolo 7 capoverso 2 OPMFV menziona tra l'altro gli atti sessuali espliciti. In questa categoria rientra quindi anche la pornografia, e i fornitori che offrono contenuti pornografici possono essere perseguiti penalmente in base all'articolo 197 CP. Tale aspetto andrebbe sottolineato nel rapporto esplicativo.

**VD** si interroga inoltre sui margini di autonomia dei Cantoni (p. es. se le disposizioni esecutive cantonali possano prevedere un sistema di segnalazione per le proiezioni pubbliche di film).

## Allegato – Elenco dei pareri pervenuti

Verzeichnis der Eingaben  
Liste des organismes ayant répondu  
Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

ZH	Zürich / Zurich / Zurigo
BE	Bern / Berne / Berna
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
UR	Uri
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
GL	Glarus / Glaris / Glarona
ZG	Zug / Zoug / Zugo
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno

AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
AG	Aargau / Argovie / Argovia
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
VD	Vaud / Waadt
VS	Wallis / Valais / Vallese
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
GE	Genève / Genf / Ginevra

Politische Parteien / partis politiques / partiti politici

FDP PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
GRÜNE I Verdi	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses VERDI svizzeri
SP PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione democratica di centro
Piraten- partei Partito Pirata	Piratenpartei Schweiz Partipirate Partito Pirata Svizzero

Wirtschaftsverbände / associations de l'économie / associazioni dell'economia

SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
asut	Schweizerischer Verband der Telekommunikation Association Suisse des Télécommunications Associazione svizzera delle telecomunicazioni Swiss Telecommunications Association
fds	filmdistribution schweiz filmdistribution suisse filmdistribuzione svizzera
IG Detailhandel CI Commerce de détail	IG Detailhandel Schweiz CI Commerce de détail Suisse
MPA	Motion Picture Association
ProCinema	Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih Association Suisse des exploitants et distributeurs de films Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio
SESF	Swiss Esports Federation Schweizerischer Esports Verband Fédération Suisse d'Esports Federazione Svizzera di Esports
SGDA	Swiss Game Developers Association Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband Association des développeurs suisses de jeux vidéo Associazione di sviluppatori svizzeri di videogiochi
SIEA	Swiss Interactive Entertainment Association
SKV ACS ASC	Schweizerischer Kino-Verband Association Cinématographique Suisse Associazione Svizzera dei Cinema
SSV SSV ASCA	The Swiss Association of Studio Films Schweizer Studiofilmverband Association Suisse du Cinéma d'Art
suissedigital	Verband für Kommunikationsnetze Association de réseaux de communication SUISSEDIGITAL – Associazione degli operatori via cavo svizzeri
Swico	Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche Association professionnelle pour le secteur des TIC et d'Internet
VSPF ATPS	Verband Schweizer Privatfernsehen Association des télévisions privées suisses

Ausserparlamentarische Kommissionen / Commissions extraparlimentaires / Commissioni extraparlamentari

EKKJ CFEJ CFIG	Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
EKSN CFANT CFDNT	Eidgenössische Kommission für Fragen zu Sucht und Prävention nichtübertragbarer Krankheiten Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili

Andere interessierte Organisationen / autres organisations intéressées / altre organizzazioni interessate

AS	Addiction Suisse
DS	Dipendenze Svizzera
CoRoMA	Collège Romand de Médecine de l'Addiction
CP	Centre Patronal
DigiGes	Digitale Gesellschaft Société numérique
digital- switzerland	digitalswitzerland
FV Sucht	Fachverband Sucht – Verband der Deutschschweizer Suchtfachleute
FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération Suisse des Psychologues Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
GREA	Groupement romand d'étude des addictions

Infodrog	Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht Centrale nationale de coordination des addictions Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze
JIM	Verein Jugendschutz in den Medien
KKJPD CCDJP CDDGP	Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und - direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
KSS PIS	Kinderschutz Schweiz Protection de l'enfance Suisse Protezione dell'infanzia Svizzera
Meta	Meta
Netflix	Netflix
PJ	Stiftung Pro Juventute Fondation Pro Juventute Fondazione Pro Juventute
SAJV CSAJ FSAG	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände Conseil Suisse des Activités de Jeunesse Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
Salt	Salt
SODK CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SRG SSR	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft Société suisse de radiodiffusion et télévision Società svizzera di radiotelevisione
Sunrise	Sunrise
Swisscom	Swisscom

Einzelpersonen / personnes privées / privati

pGaM	Gabriel Marco
------	---------------